

## Approvato con delibera di giunta comunale n.368 del 21.9.2005

# REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI RELATIVI AGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

### CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE

#### Art. 1 – Campo di applicazione e definizioni.

Il presente regolamento si applica al personale dipendente del Comune di Novara che partecipa alle diverse fasi di progettazione di opere pubbliche, alla direzione dei lavori, al collaudo delle opere o dei lavori ed all'elaborazione di atti di pianificazione.

Si intendono per:

- **opera o lavoro pubblico** quelli che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art.2 comma 1 della legge n° 109/94 s.m.e i., di seguito 'legge')
- **varianti in corso d'opera** quelle di cui all'art.25 comma 1 della legge
- **progetti preliminare, definitivo**, esecutivo si intendono le prestazioni descritte ai commi 3, 3bis, 4 e 5 dell'art. 16 della legge;
- **atti di pianificazione** sono quelli riguardanti la pianificazione fisica del territorio ai vari livelli (generale, particolareggiato, esecutivo).

Le competenze del Responsabile del Procedimento e quelle delle figure professionali del nucleo di progettazione e di direzione lavori, sono quelle previste dalla legge, dal regolamento d'attuazione (D.P.R. 554/99 e s.m.e.i.) di seguito 'regolamento', e dal D.Lgs. 494/96 e s.m.i..

In via indicativa e non esaustiva sono individuate le seguenti figure professionali:

- **Progettista/i**: i tecnici comunali che assumono la responsabilità della progettazione, nell'ambito delle competenze dei profili professionali, ivi compresi quelli relativi al Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione dei lavori derivanti dall'applicazione della legge 494/96, e che firmano i relativi elaborati e la redazione della parte tecnica dei capitolati;
- **Direttore lavori/Collaudatori**: i tecnici comunali che assumono la responsabilità della direzione dei lavori e del collaudo, nell'ambito delle competenze dei profili professionali, ivi compresi quelli relativi al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, e che firmano i relativi elaborati;
- **Assistenti alla direzione lavori**: i tecnici comunali che controllano, redigono misure ed elaborati su disposizione del Direttore dei lavori e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza del lavoro, nell'ambito delle competenze del profilo professionale;
- **Collaboratore/i tecnici**: i tecnici comunali che redigono elaborati su disposizione dei Progettisti e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza del lavoro, nell'ambito delle competenze del profilo professionale;
- **Collaboratore/i Amministrativi**: i dipendenti comunali che curano la redazione della parte giuridico/amministrativa dei capitolati, sottoscrivendola ed assumendosi le relative responsabilità e forniscono supporto amministrativo;
- **Esecutore/i**: i dipendenti comunali che forniscono un supporto materialmente al progetto, direzione dei lavori o che forniscono generico supporto amministrativo.

## CAPO II – PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O LAVORI

### Art. 2 – Costituzione e destinazione del Fondo per la progettazione di opere pubbliche o lavori

In attuazione dell'art. 18 della legge una percentuale variabile in relazione all'importo del costo preventivato di un'opera o di un lavoro è destinata alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale dei servizi tecnici del Comune, il responsabile unico del procedimento ed i loro collaboratori, nel caso in cui la progettazione e la direzione dei lavori siano stati effettuati dagli uffici comunali e che il progetto si concluda con l'affidamento dei lavori (1).

La percentuale è fissata come segue:

<b>OPERE FINO</b>	<b>€.500.000,00</b>	<b>2%</b>
	<b>&gt;€.500.000,01&lt;€.4.999.999,99</b>	<b>Interpolazione lineare</b>
	<b>&gt;€.5.000.000,00</b>	<b>1,5%</b>

L'interpolazione lineare è determinata in relazione all'importo a base d'asta come valutazione della media ponderata tra i valori minimi e massimi indicati nella tabella.

La percentuale è calcolata sull'importo posto a base d'asta di un'opera o di un lavoro effettivamente appaltato, al netto di IVA e delle somme a disposizione per espropri, indagini preliminari e quant'altro non connesso con i lavori progettati. L'incentivazione è riconosciuta anche per le varianti di cui all'art. 25 della legge, il cui ammontare è calcolato sull'importo della perizia di variante o suppletiva.

L'ammontare del fondo è previsto all'interno del quadro economico determinato per la realizzazione delle singole opere o lavori ai sensi di legge.

### Art. 3 - Ripartizione del Fondo per la progettazione di opere pubbliche o lavori

Il fondo di cui al precedente art. 2 viene ripartito a seconda del livello dello sviluppo progettuale:

#### IN ASSENZA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 494/96 s.m.ei.

FASE PROGETTUALE	INTERVALLO MINIMO – MASSIMO
PRELIMINARE	5/10
DEFINITIVO	20/25
DEFINITIVO appalto integrato (*)	25/30
ESECUTIVO	15/25
DIREZIONE LAVORI	30/45
COLLAUDO o C.R.E.	5

#### IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 494/96 s.m. ei.

FASE PROGETTUALE	INTERVALLO MINIMO – MASSIMO
PRELIMINARE	3/8
DEFINITIVO	14/20
DEFINITIVO appalto integrato (*)	19/25
ESECUTIVO	13/17
PROGETTO CON 494/96	11
DIREZIONE LAVORI	25/28
COLLAUDO o C.R.E.	5
ESECUZIONE CON 494/96	17

(\*) In caso di appalto integrato, tenuto conto che il progetto definitivo deve comprendere gli atti suppletivi previsti dal D.P.R. 554/99 s.m.e i., la percentuale del progetto definitivo nei suoi valori minimi e massimi viene elevata di punti 5 come già calcolato nelle tabelle di cui sopra alla riga "definitivo appalto integrato"(2).

<sup>1</sup> Vedi Decreto del Ministero dei LL.PP. n° 554 del 02/11/1999;

(<sup>2</sup>) Determinazione n° 13/2004 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che si concludano alla progettazione definitiva la quota spettante alla progettazione esecutiva costituirà economia di spesa.

La definizione della percentuale assegnata alle differenti fasi progettuali è determinata, in ordine alla complessità dell'opera in base alla quale verranno definite le percentuali minime e massime di riparto, dal Responsabile Unico del Procedimento con proprio atto motivato.

**Il riparto tra i soggetti beneficiari dell'incentivo avverrà come segue:**

**RIPARTO PROGETTAZIONE**

FIGURE PROFESSIONALI	INTERVALLO MINIMO - MASSIMO
RESPONSABILE PROCEDIMENTO	5-10
PROGETTISTA	37-63
COLLABORATORI TECNICI.	30-56
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	2-5

**RIPARTO DIREZIONE LAVORI**

FIGURE PROFESSIONALI	INTERVALLO MINIMO - MASSIMO
RESPONSABILE PROCEDIMENTO	5-10
DIREZIONE LAVORI	37-63
ASSISTENZA D.L.	30-56
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	2-5

**RIPARTO PROGETTAZIONE IN APPLICAZIONE DELLE LEGGE 494/96 e s.m.e.i.**

L'incentivo determinato per la progettazione ed esecuzione in materia di sicurezza è ripartito dal Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito delle seguenti fasce:

FIGURE PROFESSIONALI 494/96	MINIMO- MASSIMO
Responsabile del Procedimento che esercita anche funzioni di Responsabile dei Lavori	5-15
Coordinatore in fase di Progettazione 494/96	65-70
Collaboratori tecnici che operano per 494/96	15-20
Assistenti Amministrativi che operano per 494/96	2-5

**RIPARTO DIREZIONE LAVORI IN APPLICAZIONE DELLE LEGGE 494/96 e s.m.e.i.**

FIGURE PROFESSIONALI 494/96	MINIMO - MASSIMO
Responsabile del Procedimento che esercita anche funzioni di Responsabile dei Lavori	5-15
Coordinatore in fase di Esecuzione 494/96	65-70
Collaboratori tecnici che operano per 494/96	15-20
Assistenti Amministrativi che operano per 494/96	2-5

**RIPARTO COLLAUDO**

FIGURE PROFESSIONALI	INTERVALLO MINIMO - MASSIMO
COLLAUDATORE o C.R.E. e Collaboratori	100

Per ogni progetto l'incentivo è ripartito dal Responsabile Unico del Procedimento (secondo le tabelle si cui sopra) tra il personale che ha partecipato alle diverse fasi progettuali, nell'ambito delle percentuali tra la minima e la massima. In ogni caso la tabella d'incarico comporterà sempre un totale di 100 in relazione alla quota di fondo ripartibile.

La definizione della percentuale assegnata alle differenti figure professionali è determinata in ordine all'impegno professionale richiesto e al numero dei partecipanti necessari, in base alla quale verranno definite le percentuali minime e massime di riparto.

Il riparto è disposto dal Responsabile Unico del Procedimento predisporrà atto motivato.

Nel caso in cui il progetto preliminare contenga, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, il Piano particolareggiato degli Espropri, nell'ambito delle quote definite per i collaboratori tecnici ed assistenti amministrativi una quota tra lo 0,5% e il 2% è da attribuire ai soggetti interessati alla redazione del piano stesso.

Le quote parti della somma corrispondenti a prestazioni che non sono volte dai dipendenti comunali, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economie, sia che siano riferite alla fase progettuale e che siano riferite alla singola figura professionale.

Per la quantificazione delle suddette economie l'entità del compenso pagato per le attività esterne sarà rapportato all'importo determinato nel riparto dell'incentivo per la fase e/attività esternalizzata. Il Responsabile Unico del Procedimento è l'unico soggetto che ha diritto alla quota di incentivo nell'ipotesi di ricorso alla progettazione esterna. Il Responsabile Unico del Procedimento, se lo ritiene opportuno, ha facoltà ripartire la propria quota spettante con il gruppo di supporto al professionista esterno incaricato<sup>(3)</sup>.

Il gruppo di supporto è individuato dal Responsabile Unico del Procedimento con suo provvedimento nel quale saranno indicate le percentuali di incentivo. Le figure professionali individuate potranno essere di tipo tecnico e amministrativo.

Qualora il Direttore lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n° 494/96, così come modificato dal D.Lgs. n° 528/99, non siano la medesima persona, quest'ultimo avrà diritto all'incentivazione.

### CAPO III – PIANIFICAZIONE URBANISTICA

#### *Art. 4 – Definizione degli atti di pianificazione urbanistica - Costituzione e destinazione del Fondo*

Gli atti di pianificazione fisica del territorio hanno per oggetto Piani Generali e Piani di esecuzione, particolareggiati o attuativi.

- **Atto di pianificazione generale** è il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) con il quale è definita la destinazione di uso del territorio del Comune e le relative norme di attuazione, con l'individuazione dei vincoli per guidarne lo sviluppo e per organizzarvi gli interessi pubblici e privati modificativi;
- **Atto di pianificazione particolareggiata** è il piano con il quale si determina il perimetro delle aree interessate, si precisano in linea tecnica gli interventi e le trasformazioni nonché la relativa normativa, le indicazioni planovolumetriche degli insediamenti previsti, la progettazione schematica delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture previste, l'individuazione dei programmi e delle fasi di attuazione;
- **Atto di pianificazione attuativo** è il piano che, in accordo con le previsioni del piano generale e/o particolareggiato, precisa gli interventi e ne organizza l'attuazione. Esso riguarda, generalmente, ambiti spaziali limitati, e "specifica" le previsioni del piano generale e/o particolareggiato. Può definire l'assetto urbanistico generale di una zona del territorio comunale;
- **Atti a contenuto normativo e/o programmatico** riguardanti l'utilizzo del territorio, purchè siano completi ed idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

A titolo esemplificativo gli atti di pianificazione possono riguardare:

- Piano Regolatore Generale e sue revisioni;
- Piani attuativi del PRG;
- Piano di Area vasta;
- Piano di Area dei Trasporti;
- Piani inerenti la disciplina degli insediamenti commerciali (Commercio, Carburanti, Edicole e simili);
- Piano e Programmi di riqualificazione urbana e ambientale, e di settore
- Piano urbano del traffico;
- Piani di recupero di iniziativa pubblica;
- Piani integrati di iniziativa pubblica o mista pubblico privata;
- Piani per gli insediamenti produttivi;

---

<sup>(3)</sup> Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici 25/09/2000, n° 43/00.

- Piani di zona per l'edilizia economico popolare;
- Piani di localizzazione degli interventi per l'edilizia economico popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell' art. 51 della legge n° 865 del 1971;
- Piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga;
- varianti generali e particolari, che comportino la disciplina del patrimonio edilizio vigente;
- Regolamenti in ambito edilizio: (Edilizio, Igiene, Parabole, Telefonia e simili);
- Norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico;

Non sono da considerarsi atti di cui al comma precedente le prestazioni propedeutiche o comunque connesse alla progettazione, quali gli studi preliminari di fattibilità, e/o altre attività professionali complementari, quali gli atti preliminari allo studio e l'elaborazione dei regolamenti, nel caso in cui non si concludano anche successivamente con l'approvazione di atti di pianificazione.

Ai fini della quantificazione dell'incentivo di cui all'art.18 della legge si assume a riferimento la Tariffa professionale per prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 6679 del 01/12/1969.

Nel bilancio annuale è istituito un apposito fondo nel quale è iscritta la quota del 30% della tariffa professionale relativa a ciascun atto di pianificazione urbanistica comunale, sia esso generale, particolareggiato od esecutivo, incluso nella programmazione comunale nell'anno di riferimento, oppure richiesto dall'Amministrazione comunale, per il quale venga affidata la redazione a personale dipendente del Comune di Novara.

Nel caso in cui la suddetta tariffa preveda **onorari professionali a discrezione** si assume il seguente criterio:

“L'onorario di riferimento, per l'applicazione del 30% a titolo di incentivo di cui all'art 18 della legge 109/94 e s.m.e.i., è determinato dalla sommatoria di due termini, il primo riferito alla superficie del terreno considerato dal piano ed il secondo al complesso delle volumetrie esistenti e di progetto della superficie considerata in base alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale.

I coefficienti sono quelli stabiliti dalla tariffa professionale per prestazioni urbanistiche (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 6679 del 01/12/1969) di **€ 77,50** per ogni ettaro di costruzione e di **centesimi 1 (uno)** di Euro per ogni metro cubo di costruzione.

L'importo come sopra determinato è adeguato come segue:

- per superficie fino ad Ha uno coeff. 2,8
- per superficie di Ha due coeff. 1,8
- per superficie di Ha tre coeff. 1,5
- per superficie di Ha cinque coeff. 1,3
- per superficie di Ha dieci coeff. 1
- per superficie di Ha venticinque coeff. 0,9
- per superficie di Ha cinquanta coeff. 0,8
- per superficie di Ha cento coeff. 0,7

Ove il piano interessi una superficie di Ha 10.000 o superiore l'importo di riferimento è definito in € 85.000,00.

Per valori intermedi di superficie si opera per interpolazione lineare.

L'onorario come sopra determinato, fermo restando quello massimo suddetto, è maggiorato:

- a) del 10% per difficoltà dovute all'andamento altimetrico del terreno o alla presenza di elementi particolarmente vincolanti (attrezzature, infrastrutture prevalenti rispetto all'edilizia, edifici monumentali, servizi, ecc.)
- b) del 25% per i piani comprendenti zone di ristrutturazione viaria ed edilizia .

I coefficienti suddetti, relativi all'ettaro ed al metro cubo di costruzione, attualizzati alla data di approvazione del presente Regolamento sono adeguati con carattere di automaticità, in corrispondenza delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi, semprechè queste siano superiori al 10%. Trovano applicazione le variazioni verificatasi al momento del conferimento dell'incarico e non quelle vigenti al compimento delle singole prestazioni.

Per gli atti a contenuto normativo e/o programmatico, riguardanti l'utilizzo del territorio, l'importo da accreditare al fondo è quantificato con il provvedimento con cui l'Amministrazione Comunale affida l'incarico della redazione al personale comunale dipendente, in un importo fino ad massimo di € 5.000.00, determinato in relazione al complessità del procedimento e dei contenuti dell'atto da redarre.

## *Art. 5 - Ripartizione del Fondo per la pianificazione urbanistica*

I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di atti di pianificazione urbanistica redatti all'interno dell'Amministrazione comunale, sono coloro che partecipano o collaborano alla redazione o esecuzione del progetto nelle varie componenti tecniche ed amministrative: Responsabile del procedimento relativo all'atto di pianificazione e personale che abbia redatto direttamente gli elaborati o collaborato alla elaborazione dell'atto di pianificazione.

Il fondo è ripartito dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, per ciascun atto di pianificazione urbanistica, come segue:

### ***FASE DI ADOZIONE (65%)***

Responsabile del Procedimento (5%)

Progettisti (50%)

Collaboratori tecnici (30%)

Collaboratori amministrativi (15%)

### ***FASE DI APPROVAZIONE (35%)***

Responsabile del Procedimento (5%)

Progettisti (50%)

Collaboratori tecnici (30%)

Collaboratori amministrativi (15%)

Nel caso in cui per l'elaborazione del piano si renda necessario la formazione di piani particolareggiati di esproprio e degli elenchi di espropriazioni una quota pari complessivamente al 2%, nell'ambito di quella prevista per i collaboratori tecnici ed amministrativi, è attribuita dipendenti interessati alla redazione del piano stesso.

Qualora il piano sia stato redatto dagli uffici comunali con la consulenza esterna di professionisti incaricati dall'Amministrazione comunale, il fondo determinato è decurtato delle quote percentuali relative alle suddette consulenze esterne di supporto all'attività di progettazione interna.

Il fondo come sopra determinato è corrisposto ai dipendenti aventi titolo in rapporto alle fasi effettivamente realizzate.

Nel caso in cui la fase di adozione non sia prevista dalla procedura, il fondo verrà ripartito totalmente nella fase di approvazione.

## ***CAPO IV - PROCEDURE***

### ***Art.6 – Nucleo di Progettazione e Nucleo di Direzione Lavori Definizione***

Le fasi della progettazione di opere pubbliche e lavori e le fasi della pianificazione urbanistica sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un Responsabile del Procedimento nominato dall'Amministrazione tra il personale della dirigenza tecnica (art.7 legge).

Il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori pubblici, ai sensi di legge, è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (Committente) e responsabile dei lavori (4).

Il Responsabile Unico del Procedimento costituisce un Nucleo di Progettazione ed un Nucleo di Direzione dei Lavori formati da personale interno dotato di adeguata professionalità e tutelato da adeguata copertura assicurativa.

Il personale interno è incaricato con determinazione dirigenziale.

I partecipanti sottoscrivono per accettazione l'atto d'incarico, dopo essere stati consultati dal Responsabile Unico del Procedimento e presa visione della natura dell'incarico stesso, delle percentuali spettanti, della tempistica e delle modalità di esecuzione.

---

(4) Art. 2. Lett. b – c) Legge 494/96 s.m.e i..

*Art.7 - Cumulo di incarichi.*

Nel rispetto delle prescrizioni di legge, in ordine ai requisiti posseduti dalle varie figure professionali previste per la realizzazione di un'opera o lavoro e per la pianificazione urbanistica, con l'affidamento degli incarichi si persegue l'obiettivo del maggior coinvolgimento possibile di personale degli uffici tecnici comunali.

Qualora un soggetto sia incaricato di più ruoli nell'ambito del procedimento relativo ad un lavoro, opera o piano, allo stesso spetterà la somma delle quote di fondo ripartito.

*Art.8 - Liquidazione incentivi*

La liquidazione degli incentivi avverrà con determinazione dirigenziale con le seguenti modalità:

- completata la progettazione preliminare o definitiva o esecutiva (in funzione dell'incarico affidato) ed a opera appaltata, il Responsabile Unico del Procedimento redige contestualmente alla determina di approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori, la determina di liquidazione della parte relativa alla progettazione e la trasmette al Servizio Bilancio;
- completata l'esecuzione delle opere, a conclusione delle attività di direzione dei lavori e collaudo delle stesse (relazione su conto finale e certificato di regolare esecuzione), contestualmente alla determina di liquidazione finale, il Responsabile Unico del Procedimento redige la determina di ripartizione dell'incentivo relativa alla Direzione Lavori e Collaudo e la trasmette al Servizio Bilancio;
- la liquidazione degli incentivi degli atti di pianificazione urbanistica avverrà con determina dirigenziale a conclusione del procedimento che si verifica con l'approvazione del piano da parte dell'organo competente.
- il pagamento degli importi spettanti è operato due volte l'anno tendenzialmente in aprile e ottobre, con l'indicazione in busta paga degli estremi oggetto della liquidazione.

Gli incentivi di cui all'art. 18 della legge, in relazione alla vigente normativa, non sono soggetti ad IRAP.